

**CONVENZIONE**  
**TRA LA**  
**REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**ED IL**  
**REGNO D'ITALIA**

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO E SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, animati dal desiderio di consolidare sempre più i rapporti amichevoli e cordiali esistenti tra i due Paesi e allo scopo di migliorare i mezzi di comunicazione fra i due Stati hanno nominato loro plenipotenziari:

LE LL. EE. I CAPITANI REGGENTI LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Conte Gr. Uff. Angelo MANZONI BORGHESE, Incaricato straordinario d'Affari;  
Nobile Comm. Maulio GOZI, Direttore delle Poste, Telegrafi e Telefoni;

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. Benito MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri;

I QUALI dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Il Governo Italiano, per corrispondere ad un antico desiderio della Repubblica di San Marino ed alla sua necessità di allacciarsi direttamente a Rimini con le grandi linee di comunicazione, si impegna a costruire e ad esercitare direttamente o mediante concessione, una ferrovia elettrica a scartamento ridotto dalla Capitale di San Marino per Serravalle a Rimini, riservandosi la facoltà di impiantare ad aderenza artificiale o di sostituire mediante funicolare, ove esigenze tecniche lo richiedessero, il tratto più elevato della linea.

Il R. Governo d'Italia si riserva altresì la facoltà di valersi parzialmente, per la nuova comunicazione, degli impianti esistenti della ferrovia Rimini-Mercatino.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo Italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al R. Governo d'Italia, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facoltà esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e

secondo quelle altre modalità che esso riterrà più opportune, all'impianto ed all'esercizio, nel territorio dello Stato di San Marino, di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare (*broadcasting*), ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che ciò apparisse conveniente.

Al fine di assicurare la regolarità del servizio, il Governo Sanmarinese s'impegna di prestare al personale d'esercizio della stazione predetta e a quello incaricato dal R. Governo della esecuzione dei controlli, nonchè delle misure previste per i casi di inadempienza, l'appoggio e l'assistenza di cui essi avessero bisogno per il completo adempimento delle loro mansioni.

#### Art. 3.

In eccezione al disposto dell'art. 1 il Governo di San Marino si riserva di concedere licenze per l'impianto ed uso nel suo territorio di stazioni destinate alla ricezione delle radiodiffusioni (*broadcasting*).

Oltre alla tassa governativa di licenza, i titolari delle stazioni di cui sopra potranno essere tenuti a pagare all'ente che gestirà la stazione radiotelefonica trasmittente l'abbonamento al servizio di radioaudizione circolare in base a tariffe da sottoporsi all'approvazione del Governo di San Marino.

L'obbligo del pagamento della tassa di licenza e dell'abbonamento alle radioaudizioni potrà pure essere esteso ai commercianti del territorio di San Marino che si occupano della vendita di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione.

#### Art. 4.

Il Governo di San Marino si impegna a cedere gratuitamente gli immobili e le aree di proprietà demaniale, escluse in massima quelle stradali, che occorreranno per la sede ferroviaria e sue dipendenze ed a promuovere la necessaria procedura per l'esproprio delle aree di proprietà privata che si rendessero necessarie per lo stesso scopo.

#### Art. 5.

La ferrovia elettrica San Marino-Rimini sarà ultimata ed aperta all'esercizio non oltre il 31 dicembre 1930, salvo eventuali proroghe che siano rese indispensabili da cause di forza maggiore debitamente comprovate ed accertate.

#### Art. 6.

Compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, il R. Governo d'Italia, nel provvedere circa le modalità della costruzione e dell'esercizio medesimi e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggi, i servizi di posta e di corrispondenza, terrà conto delle osservazioni e dei desideri del Governo della Repubblica di San Marino.

S'intende esteso alla costruzione e all'esercizio della ferrovia l'impegno del Governo Sanmarinese, di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente convenzione, concernente l'impianto e l'esercizio della stazione radiotelefonica.

## Art. 7.

L'impegno relativo all'esercizio della ferrovia San Marino-Rimini è stabilito per la durata di anni 25 dalla data di apertura dell'esercizio medesimo.

## Art. 8.

Il tronco della ferrovia elettrica S. Marino-Rimini, ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino, passerà in proprietà del Governo Sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 25 anni di esercizio, senza che sia dovuto al R. Governo d'Italia alcun prezzo di rimborso.

Quanto alla proprietà del materiale rotabile e di esercizio varranno le norme della legge italiana, e pertanto tale proprietà rimarrà al concessionario, cui competerà il prezzo di stima, qualora il Governo della Repubblica di San Marino volesse rendersene acquirente, col consenso del R. Governo d'Italia.

## Art. 9.

Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della presente convenzione, i Governi contraenti esamineranno di comune accordo la convenienza di prorogare la facoltà concessa in virtù dell'art. 2 al Governo Italiano e di continuare l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini e procederanno in ogni caso alla regolazione dei reciproci rapporti.

## Art. 10.

I due Governi contraenti si riservano di stabilire in seguito e di comune accordo tutte le misure relative ai servizi di dogana e di Pubblica Sicurezza, per il normale esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini.

## Art. 11.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto possibile.

Fatto in Roma, in doppio originale, il 26 marzo 1927.

*Per San Marino :*

(L. S.) ANGELO MANZONI BORGHESE

(L. S.) MANLIO GOZI

*Per l'Italia :*

(L. S.) BENITO MUSSOLINI